

**MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

557/B.720.12001 (1) Roma 28 giugno 2001

**Oggetto: Artt.37 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che introducono nuove norme in materia di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento. - Disciplina autorizzatoria delle attività.- Direttive.**

Si fa seguito alla circolare pari numero ed argomento del 15 febbraio scorso per richiamare l'attenzione sul fatto che, a decorrere dal 30 giugno p.v., gli esercenti ed i distributori degli apparecchi da gioco di cui al 5° comma dell'art.110 del Testo Unico delle Leggi di P.S., già installati alla data del 1° gennaio 2001, dovranno essere riuniti della licenza prevista dall'art.37, 2° comma, della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Com'è noto l'art.37 della predetta legge n.388/2000 ha apportato rilevanti modificazioni sia all'art 86 del T.U.L.P.S. (concernente, appunto, i profili autorizzatori) sia al successivo art.110 (concernente i giochi leciti), relativamente alle quali si ritiene di dover impartire le seguenti indicazioni applicative cui occorrerà per ora fare esclusivo riferimento, limitatamente agli apparecchi da gioco indicati dal 1° e 2° comma dell'art.39 della legge n.388/2000.

**AMBITO OGGETTIVO: LA NUOVA DISCIPLINA DEI GIOCHI DOPO LE MODIFICHE ALL'ART.110 T.U.L.P.S. (art. 37 - comma 3 lett. a-b-c-d della legge n.388/2000)**

Il 3° comma lett. a) dell'art. 37 della legge n.388/2000, sostituisce il 1° comma dell'art. 110 prevedendo che la tabella dei giochi proibiti, opportunamente vidimata, venga esposta "in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco".

Tale tabella deve contenere l'espressa menzione del divieto delle scommesse (2° comma art. 110) e deve indicare, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse e lo prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico Interesse".

Dalla nuova formulazione della disposizione - differente dalla previgente che imponeva l'obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti solo nelle sale "da biliardo o da gioco" - si comprende come il legislatore abbia conferito un particolare significato alla semplice presenza in un locale di uno o più apparecchi da gioco, tale da imporre l'obbligo di esposizione della tabella.

Detta circostanza, che a prima vista potrebbe sembrare di poco rilievo, In concreto comporta non solo la conseguenza che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici installati in un qualunque esercizio non possono riprodurre i giochi vietati contenuti nella tabella, ma anche che il Questore ha la possibilità di imporre particolari prescrizioni e divieti specifici che riguardano appunto tali apparecchi.

A tale riguardo e soprattutto in considerazione del fatto che l'esposizione della tabella comporta una sorta di pubblicità notizia, è quanto mai opportuno che nel contesto della medesima siano indicati in modo puntuale gli elementi che caratterizzano e differenziano gli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo (art. 110 - 4° comma) da quelli da trattenimento e di abilità (art. 110 - 5° comma) e dai giochi leciti (art 110 - 6° comma).

Le lettere b), c) e d) del 3° comma del citato art. 37, rispettivamente, sostituiscono il 4° comma, modificano il 5° comma e sostituiscono i commi 6° e 7° del previgente art. 110 del T.U.L.P.S.

Dalla modifica introdotta dalla lettera b) si evince che si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo

- quelli che hanno insita la scommessa;
- quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura;
- quelli che consentono vincite di valore superiore ai limiti fissati dal successivo 5° comma dello stesso articolo 110 T.U.L.P.S

Il 5° comma dell'art. 110 T.U.L.P.S., come modificato dalla lettera c) dell'articolo sopra richiamato, si occupa appunto degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ed afferma che sono tali quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro ".

Per quel che concerne i premi che tali apparecchi possono distribuire in relazione all'abilità ed al trattenimento del giocatore, il testo novellato del 5° comma in esame prevede che tali premi possono unicamente consistere "per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte".

Infine, altra condizione di esercizio legittimo degli apparecchi in argomento che la "durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi".

Come già evidenziato la lettera d) del 3° comma dell'art. 37 della legge interviene a sostituire i commi 6° e 7° dell'art. 110 T.U.L.P.S. con un unico comma che qualifica come giochi leciti quegli apparecchi che consentono al giocatore di poter esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica e che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita "premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita".

Anche per tali apparecchi vale la regola che il gioco deve essere attivabile con una moneta metallica o con un gettone di valore non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro (attualmente mille lire).

**IL NUOVO REGIME AUTORIZZATORIO: LE MODIFICHE ALL'ART.86 DEL T.U.L.P.S. (ART.37 2° comma della legge 388/2000)**

Il 2° comma dell'articolo 37 della legge n.388/2000 aggiunge un comma all'art. 86 del T.U.L.P.S. introducendo un nuovo regime autorizzatorio per le diverse attività concernenti gli apparecchi e congegni automatici da gioco di cui al 5° comma dell'art. 110 dello stesso T.U.L.P.S., come in precedenza illustrato.

La disposizione prevede, infatti, l'obbligo di munirsi della licenza in parola per i soggetti che svolgono le attività di distribuzione e di gestione anche indiretta degli apparecchi e congegni, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità ed analoga licenza è poi richiesta per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati i medesimi apparecchi.

Per quel che concerne la licenza introdotta per le attività di distribuzione e di gestione è il caso di precisare che il legislatore ha inteso sottoporre a licenza tutte le attività di distribuzione e gestione anche indiretta di tali apparecchi verso i pubblici esercizi indicati nel 1. comma dello stesso articolo 86, con la conseguenza che dovranno munirsi della licenza in questione anche i produttori che vendono direttamente gli apparecchi in argomento ai pubblici esercenti, ovvero ai soggetti che in relazione a quanto previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto hanno la rappresentanza dei circoli privati.

Conseguentemente, le case produttrici di apparecchi e congegni automatici da gioco di cui al 5° comma dell'art. 110 non dovranno munirsi di alcuna licenza di polizia nel caso in cui si limitino a cedere gli stessi apparecchi ad altri rivenditori, ovvero a soggetti che svolgono essi stessi attività di distribuzione o di gestione anche indiretta di tali apparecchi verso i titolari di pubblici esercizi ovvero verso i circoli privati.

Al fine di individuare i soggetti e le imprese che sono eventualmente tenute a munirsi della licenza in argomento, si ritiene che occorrerà far riferimento all'oggetto dell'attività economica effettivamente svolta - sia che l'attività venga svolta in forma individuale (imprenditore), sia che invece venga organizzata in forma collettiva (società) - ed a tal fine va precisato che occorrerà far riferimento alle risultanze delle iscrizioni esistenti presso la locale Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

Secondo quanto previsto dall'art.86 T.U.L.P.S. nuovo testo le licenze di cui al 3° comma sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria. Tale nulla osta è necessario anche per l'installazione degli stessi apparecchi e congegni automatici nei circoli privati.

Tale modifica normativa assume particolare importanza, in quanto il legislatore nell'ambito dello stesso articolo ha inteso **differenziare le sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti (contemplate al 1° comma dell'articolo 86) nelle quali sono unicamente installati biliardi ed altri giochi leciti diversi dagli apparecchi di cui al comma 5° dell'articolo 110 T.U.L.P.S.. dalle sale pubbliche ove sono installati tali ultimi apparecchi e congegni automatici da gioco** per il cui esercizio è invece previsto il possesso della licenza contemplata al 3. comma del medesimo art. 86 TULPS, il cui rilascio è condizionato dal previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò comporta, ovviamente che, a regime, i soggetti già autorizzati ai sensi del 1° comma dell'art.86 T.U.L.P.S. all'esercizio delle cosiddette sale da gioco o comunque tutti i pubblici esercizi ove sono installati gli apparecchi e congegni automatici da gioco previsti dal 5° comma dell'art.110 T.U.L.P.S. devono essere muniti della ulteriore licenza di cui all'art.86 3° comma.

Nulla è innovato in ordine alla competenza al biascio delle licenze di cui al citato art. 86 T.U.L.P.S., che permane nella sfera di attribuzione del Comune.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art.86 3° comma T.U.L.P.S. occorre presentare al Sindaco del comune competente per territorio una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241 come sostituito dall'art.2 della legge 24 dicembre 1993 n.37.

Come già evidenziato, le istruzioni contenute nella presente direttiva attengono agli apparecchi di cui all'art.110 5° comma del T.U.L.P.S., già installati o comunque già in esercizio alla data del 1° gennaio u.s. ovvero installati successivamente e comunque entro il 30 giugno 2001, non muniti di scheda a deconto e del dispositivo di cui al 1a comma dell'art.38 della legge finanziaria per il 2001.

E' noto che per gli apparecchi in questione, non essendo stato adottato il decreto interministeriale previsto dall'art 38, 1° comma della legge n.388/2000, non è stato possibile il rilascio del nulla osta definitivo da parte della competente Amministrazione finanziaria.

**Peraltro per gli apparecchi già installati e comunque in esercizio alla data del 1° gennaio 2001 è previsto che le licenze di cui all'art.86 3° comma del T.U.L.P.S. siano concesse entro il 30 giugno 2001.**

E' pertanto necessario che in tal caso entro la stessa data del 30 giugno 2001 sia presentata la denuncia di inizio di attività prevista dalla legge n.241/90.

**Alla suddetta denuncia dovrà essere allegata copia del nulla osta, ancorché provvisorio, rilasciato dall'Amministrazione finanziaria a norma dell'art.39, 2° comma della legge 388/2000, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445, attestante la sussistenza del suddetto nulla osta.**

Ove il nulla osta provvisorio non sia stato ancora rilasciato, sarà possibile produrre ai sensi del D.P.R n.445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti di aver presentato richiesta del citato nulla osta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente e di non averne ricevuto diniego dall'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente o, dove non ancora istituito, dall'Ufficio del Registro.

Il richiedente si impegnerà a produrre copia del nulla osta provvisorio non appena ne verrà in possesso.

Va da sè che in caso di intervenuto diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio dovrà essere immediatamente rimosso.

Nei confronti di coloro che entro la data del 30 giugno 2001 abbiano richiesto, ai sensi dell'art.39 1° comma della legge n.388/2000, il nulla osta provvisorio per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto e di dispositivo di immodificabilità del gioco, la licenza di P.S. potrà essere rilasciata esclusivamente previo possesso del nulla osta provvisorio e con le modalità in precedenza indicate (denuncia di inizio attività con copia del nulla osta provvisorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del citato nulla osta).

Nel confidare nella puntuale osservanza delle indicazioni contenute nella presente direttiva, si invitano i Sigg.rl Prefetti ad informare con ogni urgenza i Comuni delle rispettive province, nonché la locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, perché ne dia comunicazione alle categorie.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni.

IL MINISTRO